

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 46 del 14.11.2012

Supplemento n. 146

mercoledì, 14 novembre 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE (Siena)

Statuto.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE (Siena)

Statuto.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede e stemma
- Art. 3 Finalità e compiti
- Art. 4 Funzioni di programmazione
- Art. 5 Principi dell'azione amministrativa

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 6 bis Servizi di prossimità
- Art. 7 Funzioni e servizi fondamentali
- Art. 8 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7 (abrogato)
- Art. 9 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti.
- Art. 10 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 bis Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 11 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati (abrogato)
- Art. 12 Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse (abrogato)
- Art. 13 Disciplina regolamentare, atti ed informativa inerenti le gestioni associate
- Art. 14 Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 15 Organi di governo dell'Unione
- Art. 16 Composizione del Consiglio
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Convocazione, sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri
- Art. 20 Presidente
- Art. 21 Competenze del Presidente
- Art. 22 Composizione della Giunta
- Art. 23 Competenze della Giunta

- Art. 24 Funzionamento della Giunta
- Art. 25 Conferenza dei Sindaci (abrogato)

CAPO IV

PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

- Art. 26 Principi di partecipazione
- Art. 27 Istituzione del Difensore Civico
- Art. 28 Requisiti del Difensore Civico
- Art. 29 Modalità di nomina, durata in carica e revoca del Difensore Civico
- Art. 30 Modalità di svolgimento dell'incarico da parte del Difensore Civico
- Art. 31 Modalità di intervento del Difensore Civico
- Art. 32 Sede e dotazione del Difensore Civico

CAPO V

ORGANIZZAZIONE

- Art. 33 Principi di partecipazione
- Art. 34 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 35 Segretario Direttore Generale
- Art. 36 Personale dell'Unione
- Art. 37 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 38 Principi generali
- Art. 39 Finanze dell'Unione
- Art. 40 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 41 Controllo di gestione
- Art. 42 Rendiconto di gestione
- Art. 43 Revisore dei conti
- Art. 44 Servizio di tesoreria
- Art. 45 Patrimonio

CAPO VII

DURATA, RECESSO, SCIoglimento.

- Art. 46 Durata dell'Unione
- Art. 47 Recesso del Comune
- Art. 48 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 48 bis Effetti e adempimenti derivanti dal recesso dal vincolo associativo per determinate funzioni o servizi
- Art. 49 Scioglimento
- Art. 50 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 51 Modifiche dello Statuto

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Val di Merse

Art. 53 Atti regolamentari

Art. 54 Inefficacia degli atti

Art. 55 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 56 Norma finanziaria (abrogato)

Art. 57 Norma finale

Art. 58 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

*Art. 1
Costituzione dell'Unione*

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse è Ente Locale costituito, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68, dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.

2. L'Unione opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali. E' costituita nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con la Comunità Montana Val di Merse, istituita con Legge della Regione Toscana n. 31/1999, modificata nella sua composizione territoriale con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 18/03/2002 e n. 253 dell'11/11/2002 ed il cui Statuto, che ne regolava l'attività, era stato approvato nella seduta assembleare della Comunità Montana del 15/05/2003 con deliberazione n. 21.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana, nonché le funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000, come integrato dall'art. 20 della Legge Regionale 68/2011, e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

*Art. 2
Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e
Albo Pretorio*

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni della Val di Merse. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

2. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Rosia, nel territorio del Comune di Sovicille. Sino all'effettivo trasferimento della propria sede in Rosia, da disporre previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta, l'Unione mantiene la propria sede legale ed amministrativa in Radicondoli. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono, ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

4. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni della Val di Merse". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. L'Unione dei Comuni si dota di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei cinque Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.

6. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.

7. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, inserito in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, che viene utilizzato per la pubblicazione degli atti ed avvisi secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

*Art. 3
Finalità e compiti*

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse è costituita, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni fondatori, della Regione Toscana, della Provincia di Siena e dello Stato, da essi delegati nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. L'Unione dei Comuni della Val di Merse si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza e differenziazione, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

3. L'Unione dei Comuni della Val di Merse ispira il proprio indirizzo politico-amministrativo ai valori della carta costituzionale della Repubblica Italiana, ai principi generali fondanti l'Unione Europea, a quelli contenuti nello Statuto della Regione Toscana ed ai contenuti autonomistici contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle leggi della Regione Toscana.

4. L'Unione dei Comuni della Val di Merse, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione nonché dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti all'art. 62 dello Statuto della Regione Toscana, promuove la valorizzazione del territorio, anche in base alle sue differenze socioeconomiche, l'esercizio associato delle funzioni comunali ed ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.

5. L'Unione dei Comuni della Val di Merse ispira la propria attività ai valori suddetti, con finalità ed interventi tesi a:

- promuovere lo sviluppo delle comunità e la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione funzionale, efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio. Costituisce, pertanto, un ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;

- promuovere le finalità ed i principi generali di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana, ed in particolare il pieno sviluppo della persona e dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale, dei diritti umani, del dialogo tra popoli, culture e religioni diverse;

- sostenere, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

- favorire l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri;

- promuovere il processo di conferimento organizzativo presso l'Unione dei Comuni di servizi, associati o delegati, per il conseguimento della migliore funzionalità;

- costituire ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

- promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;

- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;

- favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

- promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;

- sostenere il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

- realizzare le opere pubbliche di bonifica montana e non, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

- cooperare con altre Unioni di Comuni, Comunità Montane, con le Amministrazioni Provinciali, la Regione ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni.

Art. 4

Funzioni di programmazione

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse, per realizzare i propri scopi, adotta i metodi e gli strumenti della programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

2. L'Ente, nella preparazione dei piani e dei programmi, pluriennali ed annuali:

- assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali;

- adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;

- promuove la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni economiche e delle formazioni sociali della propria zona.

3. L'Ente tiene altresì conto:

- dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
- degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale;
- dell'eventuale piano generale di bonifica;
- delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

Art. 5

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
- cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione, ricercando ogni forma di interazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace ed efficiente;
- organizza la struttura secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità;
- promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) Polizia municipale e polizia amministrativa locale, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 30 aprile 2009;
- b) Protezione civile, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, con decorrenza dal 31 dicembre 2012.

2. L'Unione esercita altresì, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi appresso indicati:

- a) Strade comunali - intendendo con tale espressione la costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza

comunale - e verde pubblico, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

b) Ufficio del Difensore civico comunale, sino alla scadenza indicata all'art. 27, comma 2, del presente Statuto ed in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

c) Controllo interno, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

d) Servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

e) Servizi informatici e della Società dell'Informazione, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

f) Vincolo idrogeologico, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

g) Pari Opportunità, limitatamente ai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

h) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), limitatamente ai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

i) Statistica, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

j) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

k) Sviluppo risorse umane, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

l) Ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

m) Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008.

n) Centrale di committenza, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale in materia e subordinatamente al trasferimento od al comando presso l'Unione, da parte dei Comuni, del personale all'uopo individuato come necessario nella dotazione organica della stessa Unione dei Comuni della Val di Merse.

3. Ferme restando e fatte salve le attività già gestite in forma associata dall'Unione a norma del comma 2 del presente articolo, i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille si impegnano a dare corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2013 e per il tramite dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, alla

progressiva attivazione dell'esercizio in forma associata delle seguenti, ulteriori funzioni fondamentali, ferma la facoltà del Comune di Sovicille di valutare la propria partecipazione, motivando l'eventuale mancata adesione con deliberazione del proprio Consiglio Comunale:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

c) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.

d) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, e riscossione dei relativi tributi.

e) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

f) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

4. I Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille si impegnano altresì a dare corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2013 e sempre per il tramite dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, all'esercizio in forma associata delle funzioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Anche in questo caso resta ferma la facoltà del Comune di Sovicille di valutare la propria partecipazione, motivando l'eventuale mancata adesione con deliberazione del proprio Consiglio Comunale.

Art. 6 bis

Servizi di prossimità

1. L'Unione dei Comuni, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 22 gennaio 2010, promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio, anche tramite forme innovative per lo svolgimento dei servizi stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità. A tale riguardo l'Unione dei Comuni individua i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della Legge Regionale 68/2011 che possono essere erogati direttamente dalla stessa Unione o dai singoli Comuni associati, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti

finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

2. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità sono supportati dall'Unione anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti innanzi menzionati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della Legge Regionale 68/2011.

3. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali.

4. Ogni anno l'Unione dei Comuni elabora e presenta alla Regione Toscana apposita relazione, concernente nello specifico le iniziative intraprese ed i risultati raggiunti in materia di mantenimento e diffusione sul territorio dei servizi di prossimità.

Art. 7

Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono effettivamente svolti dall'Unione per i Comuni membri attenendosi alla tempistica ed alle modalità appresso indicate:

- in via immediata l'Unione gestisce per conto e nell'interesse di tutti i Comuni membri le funzioni fondamentali di cui all'art. 6, comma 1, e le funzioni ed i servizi di cui all'art. 6, comma 2 – fermo restando quanto stabilito riguardo alla Centrale di committenza - ed all'art. 6 bis del presente Statuto, ad eccezione delle attività di cui all'art. 6, comma 2, lett. g) ed h), che vengono gestite in via immediata dalla stessa Unione per conto e nell'interesse dei soli Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille.

- Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, riguardo al Comune di Sovicille, entro il 31 dicembre 2013 l'Unione gestisce per conto e nell'interesse dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille le ulteriori funzioni fondamentali di cui all'art. 6, comma 3, del presente Statuto.

2. Limitatamente le funzioni ed i servizi che l'Unione gestisce per conto e nell'interesse di non tutti i Comuni membri, l'approvazione delle relative deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta risulta subordinata – oltre che al voto favorevole della maggioranza dei votanti – al voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei soli Comuni aderenti alla gestione associata.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

(abrogato)

*Art. 9**Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti*

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6, 6 bis, 7 e 9. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

*Art. 10**Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione*

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 55 della Legge Regionale 68/2011, può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6, 7 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

*Art. 10 bis**Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici*

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per gestire le stesse limitatamente al territorio dei Comuni associati. Lo svolgimento di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o di risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni di cui al presente articolo è effettuata mediante stipula di apposita convenzione, che deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e, nel contempo, con il voto favorevole dei Sindaci dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati. La convenzione deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

*Art. 11**Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati*

(abrogato)

*Art. 12**Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse*

(abrogato)

*Art. 13**Disciplina regolamentare, atti ed informativa inerenti le gestioni associate*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data di esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità.

3. Allo scopo di garantire adeguata informativa in ordine ai risultati conseguenti allo svolgimento delle attività, dei servizi e delle funzioni delegati dalla Regione Toscana e dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, l'Unione trasmette all'organo rappresentativo dei Comuni membri la relazione approvata dalla Giunta a norma delle disposizioni di cui all'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000, e la deliberazione con la quale il Consiglio effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo 267/2000.

*Art. 14**Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla stessa Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 37/2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

CAPO III**ORGANI DI GOVERNO ED ORGANI CONSULTIVI***Art. 15**Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

*Art. 16**Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 15 Consiglieri, ivi incluso il Presidente, eletti dai rispettivi Consigli Comunali. Ove la popolazione di un Comune

risultati superiore a 10.000 abitanti, il numero dei componenti dell'organo rappresentativo dell'Unione passa da 15 a 17, in forza delle disposizioni di cui all'art. 27 della Legge Regionale 68/2011. I Sindaci dei Comuni compresi nel territorio dell'Unione sono componenti di diritto del Consiglio, e sono compresi nel numero dei Consiglieri spettanti ad ogni Comune; gli altri membri sono eletti nel proprio seno da ciascun Consiglio Comunale, secondo le modalità appresso indicate ed in modo da garantire la rappresentanza e la partecipazione delle minoranze.

2. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nel Consiglio dell'Unione è quello di seguito indicato:

- Chiusdino n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Monticiano n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Murlo n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Radicondoli n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Sovicille n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze). Tale

numero sale a 5 (con nn. 2 rappresentanti elettivi espressi dalle minoranze) nel caso in cui la popolazione del Comune risulti superiore a 10.000 abitanti.

3. Sono rappresentanti di ciascun Comune, oltre al Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio. Qualora la popolazione di un Comune risulti superiore a 10.000 abitanti, sono rappresentanti di tale Comune nell'organo rappresentativo dell'Unione, oltre al Sindaco, i due Consiglieri Comunali di maggioranza ed i due Consiglieri Comunali di minoranza eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, della Legge Regionale 68/2011.

I rappresentanti elettivi sono nominati da ciascun Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i Consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto Consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000. A tal fine è considerato Consigliere di maggioranza il Consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è considerato Consigliere di minoranza il Consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco, compreso il candidato eletto Consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso in cui dalle operazioni di votazione scaturisca un risultato di parità, risulta eletto come rappresentante del Comune il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente in Consiglio Comunale. Subordinatamente al criterio anzidetto, che trova applicazione in via prioritaria, se i Consiglieri che hanno conseguito nelle operazioni di votazione pari risultato appartengono allo stesso genere, risulta eletto come rappresentante del Comune:

- per la maggioranza, il Consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere dell'Unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il Consigliere che ha rinunciato o che è cessato;

- per la minoranza, il Consigliere eletto ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000. Ove il risultato di parità riguardi due o più Consiglieri eletti a norma delle predette disposizioni di legge, risulta eletto come rappresentante del Comune il Consigliere candidato a Sindaco la cui lista ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il Consigliere più anziano di età. Ove il risultato di parità riguardi Consiglieri che non si sono candidati alla carica di Sindaco, in caso di parità risulta eletto il Consigliere di minoranza che ha riportato la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età. Anche in questo secondo caso, nell'ipotesi di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere dell'Unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il Consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

Qualora a seguito dell'elezione, anche in tempi diversi, dei componenti dell'organo rappresentativo dell'Unione da parte dei Comuni, non siano presenti nel Consiglio dell'Unione rappresentanti di entrambi i generi, il Consiglio medesimo è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale 68/2011.

4. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla nomina di uno o più nuovi rappresentanti dei Comuni, eletti o di diritto, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, l'organo rappresentativo deve esaminare la condizione dei nuovi Consiglieri a norma del Capo II, Titolo III, del D.Lgs. 267/2000, convalidandone la nomina oppure dichiarandone la ineleggibilità ove sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo in tal caso secondo la procedura indicata dall'art. 69 dello stesso D.Lgs. 267/2000. I componenti del Consiglio dell'Unione, sempreché non intervengano cause di ineleggibilità sopravvenute, durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri Comunali.

5. Se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale 68/2011. Anche in tal caso operano le disposizioni di cui al precedente comma 4 inerenti la convalida dei nuovi rappresentanti espressi in seno al Consiglio dell'Unione.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio

Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del precedente comma.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5. In proposito trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge Regionale 68/2011.

8. Il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dall'art. 31, commi 4 e 5, della Legge Regionale 68/2011. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo – comprese le dimissioni contestuali – dalla carica di Consigliere dell'Unione da parte di uno o più rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio dell'Unione è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito dell'elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti individuati a norma delle disposizioni dell'art. 29 della Legge Regionale 68/2011.

9. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i rappresentanti dei Comuni cessano dalla carica di Consigliere dell'Unione dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione. In tal caso i Comuni devono esprimere i loro nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio dell'Unione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di scioglimento. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci di ciascun Comune dell'Unione al Commissario nominato con il decreto di scioglimento, che nel caso di specie provvede a convocare per l'insediamento il nuovo Consiglio una volta pervenutegli da tutti i Comuni dell'Unione le comunicazioni dei nominativi del nuovo Consiglio dell'Unione medesima.

10. Trovano applicazione per i Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legislazione vigente per i Consiglieri Comunali. La cessazione dalla carica per incompatibilità dei Consiglieri dell'Unione, nonché le conseguenze di detta incompatibilità, sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 36 della Legge Regionale 68/2011.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. La competenza del Consiglio è limitata:

- all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000

e le altre norme della legislazione vigente riconducono alla competenza dei Consigli Comunali;

- all'elezione del Presidente;

- alla costituzione di Commissioni Consiliari per l'esercizio di funzioni istruttorie e consultive connesse a settori di attività di competenza dell'Unione o per lo studio di particolari problemi, la cui istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 2;

- all'approvazione degli ulteriori atti e provvedimenti per i quali il presente Statuto ed i regolamenti dell'Unione, in linea con le disposizioni di legge, riconducono all'organo rappresentativo la relativa competenza a deliberare.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. A norma delle disposizioni di cui all'art. 46 della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza dell'organo rappresentativo che individuano e dispongono interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione montana residente dei Comuni montani e parzialmente montani facenti parte dell'Unione.

5. In relazione a quanto stabilito dall'art. 55, comma 4, lett. d), della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza del Consiglio concernenti l'approvazione degli atti fondamentali dell'Unione e delle norme per l'organizzazione degli uffici possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

Art. 18

Convocazione, sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, che provvede alla definizione del corrispondente ordine del giorno e presiede il Consiglio medesimo.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni, in presenza di richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri dell'Unione in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Fermo quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, in ragione della peculiarità delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del presente Statuto, la prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva al termine del mandato amministrativo del Presidente dell'Unione nominato con deliberazione n. 16 del 30 settembre 2009 è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco in carica che ricopre continuativamente la propria carica da più tempo, ed a parità di tempo dal più anziano di età, fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, sottoscritto dal Presidente e pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Unione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno della seduta già convocata devono essere fatte pervenire ai Consiglieri - anche a mezzo fax, telegramma, fonogramma o posta elettronica - almeno ventiquattro ore prima della relativa adunanza.

5. In casi eccezionali in cui si renda necessaria una convocazione in via d'urgenza del Consiglio, il relativo avviso deve essere consegnato o recapitato a mezzo fax, telegramma, fonogramma o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

6. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'Ufficio Segreteria dell'Unione almeno quattro giorni prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Il deposito delle proposte di deliberazione e degli atti relativi al Bilancio di previsione ed al Rendiconto di gestione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'adunanza.

7. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

8. Il Presidente dispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

9. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese. Avvengono per voto segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

10. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, o comunque da chi ha presieduto la seduta, e di norma sono portati all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Spettano loro il diritto di iniziativa su tutte le questioni riconducibili alle competenze del Consiglio e le prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio dell'Unione stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Unione per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale 68/2011.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. In tal caso il

Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

*Art. 20
Presidente*

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati. Il criterio della rotazione trova concreta applicazione successivamente al termine del mandato del Presidente dell'Unione nominato con deliberazione di Consiglio n. 16 del 30 settembre 2009.

2. Fermo il principio sancito dal precedente comma 1, l'elezione del Presidente avviene sulla base di apposita candidatura, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio dell'Unione e depositata presso l'Ufficio Segreteria dell'Unione almeno quattro giorni prima dell'adunanza consiliare in cui devono svolgersi le operazioni di elezione del Presidente. Il candidato alla presidenza, durante la trattazione dell'argomento, pronuncia dinanzi al Consiglio la propria dichiarazione programmatica. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110 della Legge Regionale 68/2011, sino al rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Chiusdino successivo alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2009, rimane in carica il Presidente dell'Unione nominato con deliberazione di Consiglio n. 16 del 30 settembre 2009. Sono fatti salvi comunque tutti i casi di cessazione anticipata del Presidente previsti dal presente Statuto e dalla Legge Regionale 68/2011.

3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente, a seguito della proclamazione dell'esito della votazione, presta dinanzi al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, ed assume sin da subito anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per due anni e sei mesi salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Unione per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. ~~Esse~~

Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, dalla data di efficacia delle dimissioni, di decadenza, di cessazione o sospensione per qualsiasi altra causa dalla carica del Presidente e fino alla rimozione delle cause di sospensione del Presidente, ovvero sino all'elezione del nuovo Sindaco chiamato ad assumere la carica di Presidente dell'Unione per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato, le medesime funzioni di Presidente dell'Unione sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente sospeso o cessato.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. La mozione di sfiducia, per poter essere considerata tecnicamente procedibile ed ammissibile, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e deve necessariamente indicare il nuovo candidato alla carica di Presidente, che viene votato contestualmente alla sfiducia. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Presidente cessa immediatamente dalla carica, e viene contestualmente proclamato eletto il nuovo Sindaco candidato alla carica di Presidente indicato nella mozione stessa.

8. Se la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge Regionale 68/2011 riguarda un Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

*Art. 21
Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. E' legale rappresentante dell'Ente, che rappresenta anche in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) cura, propone, dirige e controlla, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività di programmazione e pianificazione attinenti alle attività ed alle competenze istituzionali dell'Unione;

e) promuove e sottoscrive, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;

f) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, impartendo agli stessi le direttive inerenti l'esercizio delle loro funzioni;

g) nomina e revoca il Segretario Generale dell'Unione, impartendo allo stesso le direttive relative all'esercizio delle proprie funzioni;

h) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti alle funzioni, ai servizi ed alle attività di competenza dell'Unione;

i) nomina tra i componenti della Giunta il Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. In mancanza di nomina, nel caso di assenza o impedimento temporanei le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Val di Merse. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110 della Legge Regionale 68/2011, sino al rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Chiusdino successivo alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2009, la Giunta è composta da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione e dal Presidente dell'Unione, nominato con deliberazione di Consiglio n. 16 del 30 settembre 2009 ed in carica alla data del 31 dicembre 2011, chiamato ad operare in sintonia e nello spirito della Legge Regionale 68/2011. Sono in ogni caso fatti salvi tutti i casi di cessazione anticipata del Presidente previsti dal presente Statuto e dalla Legge Regionale 68/2011.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti previsti dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

nonché quelli ulteriori espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

a) attua gli indirizzi del Consiglio;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività;

d) approva, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente, il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance, provvedendo in tale contesto all'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnico-operative individuate come necessarie in funzione del perseguimento delle finalità gestionali rispettivamente assegnate;

e) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

f) disciplina con apposite deliberazioni l'orario di ufficio, di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

g) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio entro il termine previsto dalla legislazione vigente.

4. La Giunta esercita altresì:

- poteri di indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate da parte dell'Unione;

- poteri di quantificazione delle risorse finanziarie che ogni anno ciascun Comune è tenuto a stanziare nel proprio Bilancio di previsione e trasferire all'Unione per l'esercizio delle attività, delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione medesima, al netto dei relativi contributi assegnati dalla Regione Toscana per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali. Detta quantificazione viene operata ogni anno sulla base dei criteri di seguito indicati, previa determinazione in sede previsionale – e con successiva quantificazione e conseguente, eventuale regolazione dei rapporti finanziari a consuntivo, sulla scorta dei dati evidenziati dal Rendiconto di gestione dell'Unione - degli oneri di parte corrente afferenti a ciascuna delle attività, delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dall'Unione per conto dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, considerando tenuti a compartecipare alle spese correnti specificamente attinenti a ciascun servizio, attività e funzione i soli Comuni che hanno conferito la corrispondente delega all'Unione.

a. limitatamente alle funzioni di polizia locale, le spese correnti sostenute – al netto degli oneri specificamente afferenti alla lavorazione ed all'invio dei verbali per le

violazioni del Codice della Strada, che debbono essere posti puntualmente a carico dei Comuni che incamerano le corrispondenti entrate - vengono ripartite secondo i seguenti parametri: Comune di Chiusdino 15%, Comune di Monticiano 15%, Comune di Murlo 15%, Comune di Radicondoli 15%, Comune di Sovicille 40%;

b. limitatamente alle spese correnti relative alla gestione associata SUAP, le stesse vengono ripartite come segue:

- per il 50% sulla base dei seguenti parametri: Comune di Chiusdino 18,75%, Comune di Monticiano 18,75%, Comune di Murlo 18,75%, Comune di Sovicille 43,75%;

- per il rimanente 50%, le stesse vengono imputate in ragione proporzionale del numero di pratiche pervenute dalle attività produttive insediate nel territorio dei Comuni suindicati, sulla base della corrispondente provenienza territoriale;

c. per le spese correnti relative agli ulteriori servizi e funzioni gestiti in forma associata dall'Unione dei Comuni della Val di Merse, in ragione proporzionale della media - riferita alle ultime tre annualità disponibili e ricavata sulla scorta dei dati risultanti dal Certificato al Rendiconto di gestione predisposto da ciascun Comune - del totale delle spese correnti, al netto degli oneri di parte corrente relativi alle funzioni di polizia locale, impegnate dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille. Nell'ipotesi in cui l'esercizio di taluni servizi e funzioni venga delegato all'Unione solamente da alcuni dei Comuni membri, per ogni servizio e funzione comunale gestito dall'Unione le relative spese correnti sostenute saranno ripartite tra i Comuni partecipanti a ciascuna gestione associata in ragione proporzionale della media - riferita alle ultime tre annualità disponibili e ricavata sulla scorta dei dati risultanti dal Certificato al Rendiconto di gestione predisposto da ciascun Comune interessato - delle spese correnti specificamente riconducibili ed imputabili alla singola funzione ed al singolo servizio comunale gestiti dall'Unione su delega dei Comuni;

d. per le spese in conto capitale trovano applicazione i criteri sub a), b) e c). Fanno eccezione le spese relative all'acquisto ed alla manutenzione straordinaria degli autovelox - che debbono essere posti puntualmente a carico dei Comuni che incamerano le entrate dalle violazioni del Codice della Strada -, le spese inerenti la viabilità ed i trasporti, l'edilizia scolastica e, più in generale, gli oneri concernenti ogni attività dalla quale consegua la manutenzione, il consolidamento e l'incremento del patrimonio comunale. Detti oneri dovranno essere posti specificamente a carico del singolo Comune che beneficerà, in termini di incremento del proprio attivo patrimoniale, delle spese in conto capitale a tale proposito sostenute dall'Unione dei Comuni della Val di Merse.

I contenuti delle decisioni assunte dall'organo esecutivo in merito a quanto sopra hanno carattere vincolante ed inderogabile per tutti i Comuni dell'Unione, in linea con il principio di leale collaborazione cui debbono essere reciprocamente informati i rapporti istituzionali tra gli enti locali.

- poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie concernenti l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;

- poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle attività gestionali inerenti le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione;

- le attività e le funzioni dettagliate nell'art. 51 del presente Statuto.

5. A norma delle disposizioni di cui all'art. 46 della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza dell'organo esecutivo che individuano e dispongono interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione montana residente dei Comuni montani e parzialmente montani facenti parte dell'Unione.

6. In relazione a quanto stabilito dall'art. 55, comma 4, lett. d), della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza della Giunta concernenti l'approvazione degli atti fondamentali e delle norme per l'organizzazione degli uffici possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, ovviamente senza diritto di voto, il Segretario Generale.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, per l'esame di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli Assessori Comunali competenti per materia, il Revisore dei Conti, i rappresentanti di enti pubblici, i dirigenti, i responsabili dei servizi ed i dipendenti dell'Ente, nonché professionisti

ed esperti ai quali l'Unione abbia già conferito apposito incarico professionale.

4. La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede e stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 25

Conferenza dei Sindaci

(abrogato)

CAPO IV
PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE
E DIFENSORE CIVICO

Art. 26

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione delle comunità locali alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare, se ritenuto utile, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi, purché riconosciuti dalla legislazione statale o regionale e legalmente costituiti.

4. Allo scopo di assicurare un accesso ai servizi prossimo al luogo di residenza dei cittadini ed alla sede delle imprese, ed al fine di garantire l'effettività del loro diritto all'informazione ed alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in ciascun Comune dell'Unione è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande ed istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti e dei provvedimenti che riguardano gli stessi cittadini ed imprese. I criteri organizzativi degli sportelli informativi ed i compiti di ciascun Ente sono stabiliti in apposita deliberazione adottata dalla Giunta dell'Unione.

Art. 27

Istituzione del Difensore Civico

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Unione e dei

Comuni componenti è esercitato dal Difensore Civico, istituito dal presente Statuto, che ne regola l'elezione e l'attività.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 186, della Legge 191/2009, le disposizioni di cui al presente articolo ed ai successivi artt. 28, 29, 30, 31 e 32 cesseranno di avere efficacia, e dovranno ritenersi conseguentemente abrogate, alla scadenza o dall'eventuale cessazione anticipata del mandato del Difensore Civico nominato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 25 del 30 settembre 2009.

Art. 28

Requisiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico deve essere scelto tra cittadini autorizzati all'esercizio dell'attività forense, che diano garanzia di probità ed obiettività di giudizio e che, per sensibilità nei confronti dei cittadini e per esperienze acquisite presso le Amministrazioni Pubbliche o nell'attività professionale svolta, offrano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa.

2. Non possono essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico:

- b. i membri del Parlamento;
- c. i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
- d. chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- e. gli amministratori o dirigenti di Enti o aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Unione o con le Amministrazioni dei Comuni componenti.

Art. 29

Modalità di nomina, durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio dell'Unione in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Giura davanti al Presidente dell'Unione, prima di assumere l'incarico. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio che lo ha nominato; rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

3. Decade dalla carica per gli stessi motivi dei Consiglieri Comunali o per una causa sopravvenuta di ineleggibilità o di incompatibilità, su pronuncia del Consiglio dell'Unione adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 30

Modalità di svolgimento dell'incarico da parte del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena autonomia e indipendenza dagli organi dell'Unione e dei Comuni componenti.

2. Ha diritto di accesso e di copia per tutti gli atti di ufficio, sia dell'Unione che dei Comuni componenti, inerenti l'adempimento del proprio mandato. Ha diritto di ricevere risposta entro dieci giorni.

3. Il Difensore Civico è tenuto a sua volta al segreto, secondo le norme di legge. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne contestualmente rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 31

Modalità di intervento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai cittadini singoli o associati, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.

2. Può convocare i Funzionari cui spetta la responsabilità dell'esame della questione previa comunicazione al Responsabile del Servizio da cui dipendono, e stabilire il termine per la definizione della pratica o del procedimento.

3. In casi di gravi e persistenti inadempienze, scaduto il termine assegnato, il Difensore Civico può chiedere al Presidente dell'Unione o al Sindaco del Comune interessato la promozione dell'azione disciplinare nei confronti di chi sia riconosciuto responsabile e sollecitare gli organi amministrativi competenti ad assumere i provvedimenti necessari.

4. Egli può, anche di propria iniziativa, segnalare agli organi amministrativi competenti abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni, ritenuti lesivi dei diritti dei cittadini.

5. Il Difensore Civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio dell'Unione una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni amministrative riscontrate, formulando osservazioni e suggerimenti.

6. Nei casi di particolare importanza ed urgenza egli può - anche a richiesta dei componenti del Consiglio dell'Unione -, in qualsiasi momento, presentare relazioni od effettuare segnalazioni al Consiglio stesso, che ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente.

Art. 32

Sede e dotazione del Difensore Civico

1. La Giunta dell'Unione stabilisce la sede dell'Ufficio del Difensore Civico e l'assegnazione delle strutture e del personale necessario.

2. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile, la cui misura è determinata dalla Giunta.

CAPO V ORGANIZZAZIONE

Art. 33

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, autonomia, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile, costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione che al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati anche presso i Comuni dell'Unione, al fine di costituire e/o mantenere un adeguato rapporto di prossimità tra i servizi, i cittadini e le imprese.

4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.

5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 34

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, determinandone finalità e responsabilità. In particolare detto regolamento disciplina:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) la dotazione organica, qualitativamente e quantitativamente dimensionata e modulata in relazione alle esigenze correlate alle funzioni ed ai servizi gestiti dall'Ente, nonché alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Unione ed alle limitazioni ed ai vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia;

c) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo i principi fissati dalla legge;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. Al riguardo, in relazione a quanto stabilito dall'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e le limitazioni ed i vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei principi e dei vincoli stabiliti dalla legge;

f) le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di lavoro;

g) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 35

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Presidente. Deve possedere i requisiti richiesti dalla legge e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione.

2. La durata in carica del Segretario Generale non può eccedere quella del mandato del Presidente da cui è stato nominato.

3. Il Segretario Generale svolge le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Risponde al Presidente del buon andamento generale dell'Ente. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero conferitagli dal Presidente dell'Unione, ed in particolare:

a. cura l'attuazione dei provvedimenti dell'Amministrazione;

b. roga, nell'esclusivo interesse dell'Ente, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipulazione di accordi negoziali a mezzo scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni ed applicando le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 della Legge 604/1962 ed alla relativa tabella "D";

c. sovrintende - nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente - allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina e controlla l'attività, ricorrendo a tale scopo anche a riunioni specifiche che convoca e presiede assieme allo stesso Presidente.

3. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario Generale. Allo stesso competono pertanto la contestazione dell'addebito, l'istruttoria del procedimento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari, in qualità di apicale dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

4. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione può prevedere l'istituzione della figura di Vicesegretario, destinato a coadiuvare il Segretario Generale ed a sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il ruolo di Vicesegretario può essere ricoperto solamente da persona in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla carriera dirigenziale.

Art. 36

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, ivi inclusi gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e indeterminato, per la realizzazione in amministrazione diretta delle attività inerenti la bonifica, la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale e le ulteriori funzioni e competenze di pertinenza dell'Unione.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale, suddivisa in aree di attività. Per ogni area o settore omogeneo di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio.

4. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

5. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

Art. 37

Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto Regioni-Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro della medesima Comunità Montana Val di Merse, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, ivi inclusi quelli concernenti il personale operaio addetto alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunto con contratto di diritto privato.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 38

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione. Trovano applicazione al riguardo i criteri per la ripartizione delle spese stabiliti dall'art. 23, comma 4, del presente Statuto.

Art. 40

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il Bilancio annuale di previsione è corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio di previsione pluriennale.

Art. 41

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia gestionale nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 42

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, su proposta della Giunta che lo predispone assieme alla relazione illustrativa ed agli altri allegati previsti dalla legge.

Art. 43
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni della Val di Merse viene nominato nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 44
Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ristretta, alla quale sono invitate le banche ed i soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente che hanno almeno uno sportello attivo e funzionante dislocato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione appositamente stipulata con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal Consiglio dell'Unione.

Art. 45
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è inizialmente costituito:

a. dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Val di Merse, cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37;

b. dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo del pari alla estinta Comunità Montana Val di Merse.

2. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

CAPO VII
DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 46
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata illimitata, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. Sono fatti salvi il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla Legge Regionale 68/2011.

Art. 47
Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di cinque anni dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per costituire un'altra Unione dei Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita. In tal caso vengono dimezzati i termini di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 60 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Giunta regionale.

4. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di cui alla Legge Regionale 68/2011.

Art. 48
Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dalla data indicata nella deliberazione di presa d'atto adottata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50, comma 3, della Legge Regionale 68/2011.

2. I termini indicati nei seguenti commi del presente articolo sono ridotti della metà per il recesso del Comune che intenda costituire altra Unione di Comuni o aderire

ad altra Unione già costituita. In tal caso il relativo procedimento deve necessariamente concludersi entro e non oltre il termine di sei mesi dal corrispondente avvio.

3. Il responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 9 del presente Statuto e, in tale contesto, di quelli conferiti dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che contestualmente approva anche la convenzione da stipulare con il Comune interessato per la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato di comune accordo dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione:

- per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso diviene efficace, non risultino adempite verso l'Unione medesima;

- per tutte le obbligazioni che debbono essere adempite dall'Unione in relazione allo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per l'intera durata di detti affidamenti.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima, ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ed è ritenuto non indispensabile per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 9 del presente Statuto. E' comunque escluso dalla successione e rimane in ogni caso nella piena disponibilità dell'Unione il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Val di Merse. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e

amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi comunitari, statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti, qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: salvo diverso accordo stabilito dalla convenzione di cui al comma 4, il personale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione in via definitiva della deliberazione di recesso del Comune.

Art. 48 bis

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso dal vincolo associativo per determinate funzioni o servizi

1. Le disposizioni di cui all'art. 47, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 48, commi 3, 4, 5 e 6, trovano applicazione anche in relazione all'eventuale recesso del Comune dal vincolo associativo inerente il singolo servizio o la singola funzione od attività delegata all'Unione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le norme sopra richiamate operano con specifico riferimento al singolo servizio od alla singola funzione od attività per cui il Comune stabilisce di recedere.

Art. 49

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. In caso di scioglimento, si applicano le procedure previste dalla Legge Regionale 68/2011.

Art. 50

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è

stato deliberato lo scioglimento medesimo, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale 68/2011.

2. Subito dopo la comunicazione di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

2. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

3. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impiegato:

- qualora trasferito presso l'Unione da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;

- qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:

1. nei rapporti giuridici attivi e passivi e nel contenzioso inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

2. in ordine ai rapporti giuridici e nel contenzioso afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione, che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

2. in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

2. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1), la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

2. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

3. in ogni caso trovano applicazione per ciascuno dei Comuni dell'Unione le disposizioni di cui all'art. 49, comma 2, della Legge Regionale 68/2011, con particolare riferimento alle obbligazioni che al momento dello scioglimento il singolo Comune non risulta aver adempiuto nei confronti dell'Unione, nonché in relazione alle obbligazioni che l'ente subentrante è tenuto ad adempiere riguardo allo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per l'intera durata di tali affidamenti.

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Val di Merse sono assegnati secondo le disposizioni del piano.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano, ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la

Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. Per tutto quanto non previsto dal piano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, commi 2 e 3, ed all'art. 50 della Legge Regionale 68/2011.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 51 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto dell'Unione è modificato osservando le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco ed al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco convoca la Giunta. L'organo esecutivo, che nella fattispecie opera come collegio perfetto, delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata dalla Giunta, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale. Si applicano in tal caso le procedure previste dalla Legge Regionale 68/2011.

4. Dopo la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale, i Consigli Comunali deliberano le modifiche statutarie in conformità alla proposta di cui al comma precedente. Successivamente il Presidente dell'Unione dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 24, comma 3, della Legge Regionale 68/2011.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Val di Merse

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione succede nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana Val di Merse.

3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità Montana e dal subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate.

Art. 53 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana Val di Merse.

2. Il Segretario provvede alla predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 54 Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6 e 6 bis, il recesso dall'Unione e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 68/2011.

Art. 55 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, ad eccezione di quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative regolamentari dettate dal singolo Comune in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 56 Norma finanziaria

(abrogato)

Art. 57 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

*Art. 58**Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto e le corrispondenti modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro

pubblicazione all'albo pretorio del Comune facente parte dell'Unione che per ultimo ha provveduto alla pubblicazione medesima, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge Regionale 68/2011.
